

Prot. n. 1529/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

**PROCURA REPUBBLICA DI COSENZA**

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA**

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Magistrato Dirigente dell'Ufficio di Sorveglianza, d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza,

- Visto il D.L. 24.3.2022, n.24 pubblicato sulla G.U. serie Generale, n. 70 del 24.3.2022 recante " disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" fissata al 31.3.2022;
- Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, del predetto D.L., rispettivamente:
  - A) Isolamento e auto sorveglianza;
  - B) Dispositivi di protezione per le vie respiratorie;
  - C) Graduale eliminazione del green pass base;
  - D) Graduale eliminazione del green pass rafforzato;
  - E) Obblighi vaccinali.

Ritengono necessario indicare le disposizioni di carattere generale, per l'ingresso negli Uffici giudiziari di Cosenza, compreso l'Ufficio Nep, per il personale amministrativo, magistrati, difensori ed altri soggetti assimilati che accedono agli Uffici Giudiziari, come di seguito:

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Al dipendente che accede ai luoghi di lavoro è fatto obbligo, fino al 30.4.2022, di indossare quale dispositivo di protezione individuale, (DPI) la mascherina chirurgica.

- Dal 1 al 30 aprile 2022, i dipendenti ed i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, addetti alle pulizie, addetti alle manutenzioni presso gli Uffici Giudiziari di Cosenza, ovvero, visitatori, autorità politiche o istituzionali, devono possedere ed esibire, su richiesta, le previste certificazioni verdi da Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base). L'obbligo di esibire il

green pass base, per l'accesso al luogo di lavoro, sussiste anche per coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, ovvero, che li compiranno entro il 15 giugno 2022, fermo restando, l'obbligo vaccinale e le relative sanzioni.

- Fino al 30.4.2022 i lavoratori senza green pass non possono accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (art.9 quinquies e 9 sexies del D.L.52/2001, come modificato dall'art.6 , comma 6 del DL 24/2022)
- In caso di accesso per la partecipazione a convegni o eventi, dal 1 al 30 aprile 2022, occorre esibire il green pass rafforzato.
- Non è prevista l'esibizione del green pass da parte degli utenti che accedono agli uffici pubblici (art.6 D.L.24/2022, comma2, che ha abrogato i commi 1-bis e 1-ter dell'art.9 bis del D.L.52/2021) ivi compresi i testimoni e le parti del processo, non solo per la partecipazione all'udienza, ma anche per chiedere informazioni o depositare atti.
- Non costituisce legittimo impedimento a comparire per il difensore il mancato possesso, ovvero, la mancata esibizione, del green pass (art. 9 sexies del D.L. 52/2021, comma 8 bis).
- Le verifiche continuano ad essere svolte attraverso il personale addetto alla vigilanza per l'ingresso e per la misurazione della temperatura (fino al 30.4.2022), restano ferme le disposizioni già emanate relative agli obblighi previsti per i datori di lavoro.
- Dal 1 al 30 aprile 2022, ai sensi dell'art.9 – sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, così come novellato dall'art.6 , comma 7, decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, il personale di magistratura, difensori e altri soggetti assimilati che accedono agli Uffici Giudiziari di Cosenza, nonché magistrati onorari, giudici popolari, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, dovranno possedere ed esibire le certificazioni verdi da Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base), salvo i casi di esenzioni di cui all'9 – quinquies, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, richiamato anche dal successivo art.9-sexies, comma7, per i quali occorre possedere ed esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
- A scopo preventivo, si raccomandano le adozioni delle misure di distanziamento, di uso di disinfettanti per le mani e dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie previsti, per evitare pericoli di contagio.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi e si pubblichi sui siti istituzionali degli Uffici intestatari.

Cosenza, *di 6-4-2022*

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**IL MAGISTRATO DIRIGENTE  
UFFICIO DI SOVRVEGLIANZA**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

**IL PRESIDENTE DEL C..O.A.**